

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nell'ambito dell'Avviso pubblico MUR n. 3264 del 28/12/2021 per il coordinamento delle attività progettuali e dell'attuazione del progetto "Strengthening of the Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of Italy" (Acronimo: Strengthening BBMRI.it)

TRA

Il **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (d'ora innanzi denominato CNR o "*Proponente*") con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, cap. 00185 - Codice Fiscale 80054330586, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza in qualità di Presidente e Legale rappresentante del CNR in virtù di Decreto di nomina del Ministro dell'Università e della Ricerca protocollo n. 0000368 del 12/04/2021,

E

CO-PROPONENTE Università degli Studi di Trento con sede in Trento, via Calepina, 14 – I, cap. 38122, C.F. 00340520220P. IVA 00340520220 in seguito denominato "UNITN o Co-Proponente", rappresentato dal Prof. Flavio Deflorian in qualità di Rettore;

CO-PROPONENTE Università degli Studi di Napoli Federico II con sede in Napoli, CORSO UMBERTO I 40, cap. 80129, C.F. 876220633 P. IVA 876220633 in seguito denominato "UNINA o *Co-Proponente*", rappresentato dal Prof. Matteo Lorito in qualità di Rettore;

CO-PROPONENTE Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con sede in Via Zamboni 33, cap. 40126, C.F. 80007010376 P. IVA 01131710376 in seguito denominato "UNIBO o *Co-Proponente*", rappresentato dal Prof. Giovanni Molari in qualità di Rettore;

CO-PROPONENTE Università degli Studi di Verona con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, cap. 37129, C.F. 93009870234 P. IVA 01541040232 in seguito denominato "UNIVR o *Co-Proponente*", rappresentato dal Prof. Pier Francesco Nocini in qualità di Rettore;

nel seguito individuate congiuntamente anche come le “Parti” e, singolarmente “Parte”

PREMESSE:

- a. **VISTO** il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- b. **VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- c. **VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- d. **CONSIDERATO**, in particolare, la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Linea di investimento 3.1, che istituisce il “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione” del PNRR che prevede il sostegno per “la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico”;
- e. **CONSIDERATI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- f. **VISTO** il Decreto-Legge del 6 maggio 2021 n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- g. **VISTO** il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture*

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- h. VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1082 del 10 settembre 2021, con il quale è stato adottato il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l’orientamento strategico per le politiche legate al tema delle Infrastrutture di Ricerca e definisce ed aggiorna le priorità nazionali;
- i. VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l’art. 1, comma 549, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca (d’ora innanzi denominato MUR o “*Ministero*”), il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca;
- j. VISTO** il mandato, conferito dal Consiglio dell’UE al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca, di sostenere un approccio coerente e strategico al processo decisionale sulle infrastrutture di ricerca in Europa, anche attraverso la definizione periodica di una Roadmap;
- k. VISTO** l’Avviso pubblico del MUR n. 3264 del 28/12/2021 ed, in particolare, l’art. 4 nella parte in cui prevede che i soggetti proponenti, ammessi alla presentazione della proposta progettuale oggetto dell’avviso, possono essere gli enti pubblici di ricerca di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 218/2016, le Università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che siano stati altresì individuati nel PNIR quali capofila di IR, i quali possono partecipare da soli o, in compagine, con uno o più soggetti co-proponenti, previa stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, avente i

contenuti specificati nel medesimo avviso;

- l. VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/1990 e s.m.i.;
- m. VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 (*“Codice Privacy”*);
- n. VISTO** il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, rubricato *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* pubblicato sulla GURI n. 129 del 4 giugno 2013.

CONSIDERATO CHE:

- Il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati.
- I Co-Proponenti UNITN, UNINA, UNIBO ed UNIVR promuovono la didattica e la ricerca, garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società e stipulano accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità

istituzionali.

- Le Parti intendono presentare una proposta progettuale nell'ambito dell'avviso indicato alla lettera k. delle premesse;
- Le attività di ricerca, in particolare, sono focalizzate sullo studio "Strengthening of the Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of Italy", Acronimo: Strengthening BBMRI.it, (nel seguito il "Progetto");
- Le Parti intendono disciplinare i rapporti e le obbligazioni comuni per l'esecuzione, in forma coordinata e congiunta, del Progetto nonché definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante alla realizzazione del Progetto;
- Gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 1990, anche denominati contratti "ad oggetto pubblico", consentono alle amministrazioni stipulanti di partecipare all'accordo in posizione di equi-ordinazione al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune senza prevedere controprestazioni di carattere economico in capo alle parti stipulanti;
- Per quanto attiene all'oggetto del presente accordo, per "interesse comune" si intende la sinergica convergenza degli enti pubblici coinvolti su attività di interesse comune legate alla realizzazione del Progetto nell'ambito della diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna parte coinvolta;
- Con parere del 7 ottobre 2015, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, l'ANAC ha chiarito che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito dell'applicazione del codice dei contratti pubblici allorquando: i) l'accordo realizza un interesse pubblico valutato alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; ii) l'accordo prevede una reale divisioni di compiti e responsabilità; iii) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano come mero ristoro delle spese sostenute essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo;

iv) l'accordo non interferisce con le norme comunitarie in tema di libera concorrenza;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1- Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati:

- a) L'Avviso MUR n. 3264 del 28.12.2021;
- b) La scheda tecnica della proposta progettuale (Allegato B dell'Avviso), i cui contenuti potranno essere eventualmente integrati nella fase negoziale ai sensi dell'art. 10, par. 3, lett. d), dell'Avviso e/o eventualmente variati concordemente dalle Parti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello stesso Avviso;
- c) Il Disciplinare di concessione del finanziamento;
- d) La presa d'atto del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. del 16 Aprile del 2013, n. 62 (Allegato C dell'Avviso)

che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Il presente Accordo dovrà essere interpretato sulla base della comune intenzione delle Parti, la quale dovrà essere ricostruita tenendo conto dell'Accordo nel suo complesso e del principio di conservazione del medesimo.

Articolo 2 – Oggetto e Finalità

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano ad instaurare un rapporto di reciproca collaborazione finalizzato alla realizzazione congiunta del

Progetto denominato *“Strengthening of the Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of Italy”* nonché alla gestione del finanziamento pubblico che verrà eventualmente concesso alla proposta progettuale presentata ai sensi dell’Avviso MUR n. 3264 del 28/12/2021 (nel seguito “Avviso”) oltreché definire, i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del Progetto.

A tal fine le Parti dichiarano di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso ed in particolare:

- a) Della capacità operativa e amministrativa, al fine di assicurare la realizzazione del Progetto nelle modalità e termini previsti;
- b) Dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;
- c) Dei requisiti minimi e delle relative misure atte a garantire quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

Art. 3 - Ruolo e responsabilità del Soggetto Proponente

In qualità di Soggetto proponente, il CNR assume la responsabilità nei confronti del Ministero in ordine al coordinamento delle attività previste dal Progetto e all’attuazione dello stesso.

A tal fine, il CNR si impegna a:

- a) Adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’Avviso e alle funzioni a lui delegate dal/i soggetto/i Co-proponente/i indicati nel presente Accordo;
- b) Rappresentare le Parti nei rapporti con il Ministero e con i terzi assumendo tutte le funzioni necessarie al coordinamento del Progetto;
- c) Presentare, ai fini dell’accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto delle Parti, il Progetto e le eventuali variazioni dello stesso;

- d) Sottoscrivere, in nome e per conto delle Parti:
1. La domanda di partecipazione conformemente all'allegato A dell'Avviso;
 2. Gli allegati dell'Avviso di cui alle lettere B (Scheda Tecnica della proposta progettuale), C (presa d'atto del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - Pubbl. G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, sottoscritta per accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti), D (Disciplinare di concessione del finanziamento, per accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti), E (Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta) e F (Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR);
 3. L'atto d'obbligo di cui all'art. 10, paragrafo 4, lettera h) dell'Avviso e qualsiasi altro atto predisposto dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto di concessione del finanziamento.
- e) Presentare una relazione tecnica bimestrale sull'andamento delle attività del Progetto e una relazione tecnica di fine Progetto;
- f) Presentare, in nome e per conto delle Parti, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e disporre il trasferimento alle Parti delle quote di loro spettanza;
- g) Concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo e a garantire la qualità tecnico-scientifica dei risultati della ricerca;
- h) Assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con le modalità previste dai regolamenti del CNR, un "Manager dell'Infrastruttura" ai sensi dell'art. 8. Comma 3, dell'Avviso.
- Il CNR, per il tramite del suo Legale Rappresentante provvederà, inoltre, allo svolgimento di tutte le attività di esecuzione e di coordinamento nonché a tutti gli

adempimenti di competenza del Soggetto proponente di carattere organizzativo, giuridico ed amministrativo finalizzati all'esecuzione del Progetto;

Art. 4 - Ruolo e responsabilità del soggetto co-proponente

UNITN, UNINA, UNIBO, e UNIVR in qualità di soggetti Co-proponenti del Progetto si impegnano ad eseguire con la massima cura e diligenza tutte le attività ad essi assegnate nel Progetto così come sarà approvato. I soggetti Co-proponenti si impegnano a rispettare quanto assegnato nella scheda tecnica di proposta progettuale (Allegato B dell'Avviso) relativamente alle attività di ricerca con relativi finanziamenti, tempistica e modalità di realizzazione, *deliverables*, *milestones* e ogni altro connesso adempimento.

In nessun caso i soggetti Co-proponenti potranno richiedere al Soggetto proponente maggiori finanziamenti per incrementi di costo o altri oneri derivanti dall'esecuzione delle attività ad esso assegnate dal Progetto rispetto a quanto previsto ed autorizzato con la proposta progettuale approvata.

Ciascun soggetto Co-proponente è responsabile nei confronti del Soggetto proponente e di tutti gli altri soggetti Co-proponenti costituenti la compagine di Progetto relativamente alla propria parte di attività prevista dal Progetto. A tal fine i soggetti Co-proponenti si impegnano a produrre, senza indugio, quanto necessario per soddisfare gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio previsti dalla vigente normativa, dall'Avviso e dal presente Accordo, e a renderlo disponibile al Soggetto proponente in tempo utile perché questi possa, a sua volta, adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dell'Avviso.

Art. 5 – Responsabilità finanziaria delle Parti

Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 3, il Soggetto proponente assume nei confronti del Ministero tutte le responsabilità finanziarie connesse all'attuazione del

Progetto.

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, sono comunque responsabili delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo, così come descritte nel Progetto, in relazione ai ruoli assunti nell'ambito del presente Accordo ai sensi degli artt. 3 e 4. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte nel Progetto e nel presente Accordo, ciascuna delle Parti sarà responsabile finanziariamente, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, nei limiti della propria quota di attività e, in particolare:

- Soggetto Proponente nella misura di Euro 11.225.048,00
- Co-proponente UNITN nella misura di Euro 3.643.115,00
- Co-proponente UNINA nella misura di Euro 3.981.907,00
- Co-proponente UNIBO nella misura di Euro 4.060.085,00
- Co-proponente UNIVR nella misura di Euro 3.423.585,00

Le Parti espressamente escludono la responsabilità finanziaria solidale.

Articolo 6- Comitato di coordinamento

Le Parti concordano di costituire un Comitato di Coordinamento di Progetto al fine di monitorare la realizzazione e la corretta esecuzione dello stesso assicurando la continuità e la proficuità della collaborazione tra le Parti, nonché il coordinamento degli apporti resi da ciascuna delle Parti nell'implementazione delle attività.

Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore scientifico del Progetto e costituito da due componenti per ogni Parte:

per il CNR:

il Coordinatore Scientifico del Progetto o suo delegato

La Dott.ssa Claudia Miele

il Responsabile Amministrativo

il Dott. Alberto De Rosa

per il Co-proponente UNITN:

la Dott.ssa Valentina Adami

la Dott.ssa Mirella Collini

per il Co-proponente UNINA:

il Prof. Geppino Falco

la Dott.ssa Iolanda Tortora

per il Co-proponente UNIBO:

il Prof. Luigi Ricciardiello

la Dott.ssa Elisabetta Chiusoli

per il Co-proponente UNIVR:

il Prof. Aldo Scarpa

la Dott.ssa Marisa Veronesi

Il Comitato di Coordinamento svolgerà le seguenti macro attività: monitoraggio delle spese, coerenza con il cronoprogramma procedurale e di spesa, come disposto all'art. 6 dell'Avviso, raggiungimento delle *milestones* e sottomissione *deliverables* e di tutte le attività derivanti.

Il Comitato di Coordinamento dovrà riferirsi al Comitato di controllo nominato dal CNR ai fini della verifica della congruità delle spese esposte negli Stati di avanzamento bimestrali, o per eventuali criticità emerse in itinere.

Articolo 7 – Modalità di erogazione e rendicontazione

Le risorse erogate dal Ministero per la realizzazione del Progetto saranno ricevute dal Soggetto proponente sulla base dei flussi finanziari descritti nel Progetto. Il Soggetto proponente si impegna a trasferire a ciascun partecipante alla compagine di Progetto la quota di contributo ad esso spettante.

Il Soggetto proponente non risponde in alcun modo, nei confronti dei Co-proponenti, dei ritardi nei pagamenti o dei minori pagamenti da parte del Ministero, dipendenti

da qualunque causa o ragioni non direttamente imputabili al Soggetto proponente.

Le erogazioni in favore delle Parti sono, altresì, subordinate e condizionate all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del MUR.

Il CNR, in qualità di Soggetto proponente, si impegna a trasferire ai Co-Proponenti per tutte le attività di competenza e previa verifica del pieno conseguimento degli obiettivi e dei *deliverables* assegnati come da Allegato B dell'Avviso, le singole quote di finanziamento di spettanza, entro cinque (5) giorni dall'effettivo ricevimento delle quote di contributo erogate da parte del Ministero, sulla base delle richieste di anticipo e rimborso.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, con indicazione del CUP assegnato al Progetto, sul conto corrente dedicato per gli accrediti relativi alle agevolazioni comunicato da ciascun Co-proponente nel rispetto della normativa vigente.

Ciascun soggetto Co-Proponente dovrà inviare al Comitato di Coordinamento, con cadenza bimestrale, entro e non oltre i dieci (10) giorni che precedono la sottomissione e il caricamento degli stati di avanzamento, la rendicontazione scientifica e finanziaria, che verrà sottoposta al vaglio del Comitato di controllo nominato dal CNR, che trasmetterà il proprio parere sul conseguimento degli obiettivi e sulla congruità delle risultanze economico-finanziarie alla Direzione Generale del CNR.

Ai fini del corretto adempimento delle obbligazioni in capo al Soggetto proponente previste dall'art 13 dell'Avviso, la rendicontazione finanziaria dovrà essere comprensiva dell'elenco di tutte le spese ammissibili ed effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, ai fini del monitoraggio e dei controlli.

Ciascun soggetto Co-Proponente dovrà trasmettere al Soggetto proponente entro

dieci (10) giorni dalla conclusione del Progetto la Relazione Tecnica finale. Il Soggetto proponente è tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la Relazione tecnica finale, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'Obiettivo Generale previsto dalla scheda tecnica, così come approvata.

In ogni caso, i trasferimenti delle risorse tra le Parti avverranno unicamente a titolo di rimborso spese e costi dalle medesime sostenute, senza margini di guadagno e senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo per l'attività svolta, essendo il presente accordo esclusivamente ispirato alla cooperazione istituzionale e non configurabile in alcun modo quale contratto a prestazioni corrispettive.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'Accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse nell'ambito di accordo di cooperazione fra soggetti pubblici, le Parti dichiarano che le operazioni connesse al presente Accordo sono da considerarsi fuori campo I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura elettronica.

Art. 8 – Impegni delle Parti

Fermo restando tutti gli altri obblighi indicati all'art. 11 dell'Avviso, le Parti, in particolare, si impegnano:

- a) a garantire il rispetto della soglia massima del 20% dell'eventuale attività economica svolta (ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione) e, al tal fine, si impegnano a tenere una contabilità separata relativamente alle attività economiche e non economiche garantendo, con le modalità indicate all'art. 11 dell'Avviso, che i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante appositi sistemi contabili, sia a livello singolo che aggregato;
- b) al rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del

contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;

c) al rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere.

Art. 9 – Inadempienza dei soggetti Co-Proponenti e diritto di rivalsa

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del Progetto, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione delle attività previste dal Progetto da parte dei singoli soggetti Co-Proponenti, il Soggetto proponente avrà diritto al ricorso ai poteri sostitutivi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con facoltà di rivalersi nei confronti del soggetto parzialmente o totalmente inadempiente per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, direttamente e indirettamente connessi all'inadempimento.

Al fine di garantire l'attuazione del Progetto e l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle Parti, nel superiore interesse pubblico al conseguimento degli obiettivi di innovazione e sviluppo perseguiti con l'iniziativa e fatta salva comunque la responsabilità della Parte inadempiente ai sensi del comma che precede:

a) Nel caso di mancato rispetto delle *milestones* e/o mancata produzione dei *deliverables* assegnati per una scadenza, il Soggetto proponente, mediante comunicazione scritta, descrive l'inadempimento contestato ed assegna a ciascun soggetto Co-Proponente inadempiente un termine per provvedere non superiore a trenta giorni;

- b) Nel caso di inottemperanza ai termini dell'Accordo, la Parte inadempiente potrà essere estromessa e le attività, alla medesima assegnate, verranno ripartite tra le altre Parti. Laddove le attività assegnate alla Parte inadempiente non potessero essere svolte, per carenza delle relative competenze, dalle altre Parti, la Parte inadempiente, previo assenso del Ministero, potrà essere sostituita da altro Ente in possesso dei medesimi requisiti e competenze che abbia accettato di aderire all'Accordo facendone propri tutti i termini e le condizioni;
- c) Nel caso in cui nessuna delle Parti – in considerazione delle competenze specialistiche necessarie per l'attività considerata – sia in grado di sostituirsi alla Parte inadempiente e non sia stato possibile individuare un Ente subentrante nell'Accordo che possa portare a termine le attività, il Soggetto proponente, ove possibile, individuerà, nel rispetto delle disposizioni di legge, uno o più soggetti terzi ai quali affidare lo svolgimento degli specifici compiti non effettuati dalla Parte inadempiente.

In ogni caso, al verificarsi di una qualsiasi delle fattispecie di cui sopra, la Parte inadempiente non avrà diritto ad alcun rimborso relativamente alle attività svolte da altro Ente o soggetto e dovrà farsi carico, oltre al ristoro del maggior danno, di tutti i costi che ciascuna altra Parte della compagine di Progetto abbia sostenuto per rimediare all'inadempimento.

Art. 10 - Obblighi di sostenibilità

Le Parti si impegnano a gestire l'infrastruttura di ricerca garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del Progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al Soggetto proponente.

Le Parti si impegnano, inoltre, a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione

da parte del Ministero, e ad assicurare la stabilità del Progetto entro i limiti previsti dalla normativa europea applicabile.

Art. 11 - Durata

Il presente Accordo sarà pienamente valido, efficace e vincolante per le Parti a partire dalla data di sottoscrizione e terminerà decorsi dieci (10) anni dal pagamento finale corrisposto al Soggetto proponente, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento 1303/2013.

La durata prevista potrà essere prorogata nei casi previsti dalla legge.

Eventuali modifiche al presente Accordo derivanti da esigenze sopravvenute, ivi incluse eventuali proroghe alla sua durata, compatibilmente con le previsioni dell'Avviso e del provvedimento di approvazione del Progetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: modifiche al budget rispetto a quanto previsto nella proposta progettuale), dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti con apposito atto scritto.

Il presente Accordo si intenderà risolto qualora il Progetto non sia ammesso al finanziamento o ricada nelle ipotesi indicate all'art. 10, paragrafo 4, lettere b) ed e) dell'Avviso.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficerà la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del codice civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne

ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 – Divieto di cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 14 - Codice di Comportamento

Le Parti dichiarano espressamente di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento sopra richiamato comporta la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i. le Parti dichiarano che sono per legge inserite nella contabilità speciale presso la Banca d'Italia.

Le Parti si obbligano, nell'eventualità di operazioni con terzi assoggettate alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ad inserire nei relativi accordi negoziali apposite clausole nel rispetto della L. 136/2010 e s.m.i. .

Art. 16 - Adempimenti connessi alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti assicurano e garantiscono il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali, delle attrezzature e del personale impiegato nelle attività del Progetto di rispettiva pertinenza e, in tal senso, provvederanno autonomamente alle necessarie coperture assicurative e singolarmente daranno corso ad ogni adempimento, con tempestività, secondo le competenze e responsabilità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Art. 17 - Diritti di proprietà intellettuale sui risultati

I risultati derivanti dalle attività effettuate da una Parte nell'ambito del Progetto sono di proprietà esclusiva della Parte che li ha ottenuti nell'esecuzione delle attività di propria competenza, come previsto dall'art. 8 dell'Allegato D – *"Disciplinare"* dell'Avviso. Qualora i risultati derivanti dalle attività svolte dalle Parti non risultino ulteriormente scindibili, tali risultati si considerano in co-titolarità tra le Parti che hanno contribuito attivamente alla loro creazione, in misura direttamente proporzionale al contributo inventivo apportato da ciascuna di esse nel caso specifico.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere appositi accordi per disciplinare la titolarità dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sugli eventuali risultati congiunti, ivi incluso il trasferimento delle rispettive quote di titolarità, l'uso e lo sfruttamento dei suddetti diritti e la gestione delle eventuali procedure di registrazione e/o brevettazione. In ogni caso ciascuna Parte avrà il diritto di usare i risultati congiunti delle attività relative al Progetto a fini di ricerca istituzionale.

Ciascuna Parte rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività previste dal Progetto.

Ciascuna parte si impegna a non avanzare pretese e/o diritti sulla proprietà intellettuale detenuta dalle altre Parti, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di cui abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell'ambito del Progetto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti esclusivamente per le attività strettamente correlate all'esecuzione del Progetto in conformità alle regole eventualmente indicate dalla parte proprietaria.

Art. 18 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali e a non rendere note, divulgare o comunicare a terzi informazioni, documenti e cognizioni che gli vengano espressamente comunicate dalle altre Parti come “riservate”, “confidenziali” o simili, o altrimenti disporre senza la preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima. L’obbligo di riservatezza non si applica a quei fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti che:

- a) al momento della relativa comunicazione si possa provare fossero già di dominio pubblico;
- b) al momento della comunicazione si possa provare fossero già conosciuti dalla Parte che li ha ricevuti;
- c) si possa provare siano stati elaborati dalla Parte che li ha ricevuti in modo del tutto indipendente;
- d) la Parte che li ha ricevuti sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso la Parte ricevente ne darà immediata notizia scritta alla parte proprietaria.

In ogni caso, non potranno essere considerate riservate le informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato i termini indicati nel presente Accordo;

Le Parti si renderanno garanti che il personale da esse destinato allo svolgimento delle attività previste dal Progetto mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni delle quali esse verranno a conoscenza per l’esecuzione delle attività relative al Progetto, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.

Il personale delle Parti a qualunque titolo coinvolto nel Progetto, ivi incluso il

personale amministrativo, sarà direttamente ed esclusivamente responsabile del danno che derivi dalla violazione alle disposizioni del presente articolo e, a tal riguardo, ciascuna Parte renderà edotto il proprio personale degli obblighi di riservatezza richiamati nel presente Accordo.

L'obbligo di riservatezza di cui sopra dovrà essere osservato nel corso dell'intera durata del Progetto.

Art. 19 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Art. 21 – Adempimenti e spese

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice Amministrazione Digitale - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

PEC CNR: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

PEC Co-Proponente UNITN: ateneo@pec.unitn.it

PEC Co-Proponente UNINA: ateneo@pec.unina.it

PEC Co-Proponente UNIBO: scriviunibo@pec.unibo.it

PEC Co-Proponente UNIVR: ufficio.protocollo@pec.univr.it

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale secondo le disposizioni di legge. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

PER CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PER CO PROPONENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

PER CO PROPONENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

PER CO PROPONENTE ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PER CO PROPONENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA